



Comune di Floresta

Provincia di Messina
Ufficio Tecnico

DISCIPLINARE DI INCARICO

Patti e condizioni per le prestazioni relative alla direzione e contabilità dei lavori, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, all'accertamento della regolare esecuzione ed al rilascio del certificato, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell'articolo 36 e dell'articolo 157, del decreto legislativo n. 50/2016;

Tra

Il Comune di Floresta con sede in Via Umberto I n. 115 C.F. 01582160832, di seguito denominato semplicemente «amministrazione committente», rappresentato dal responsabile dell' Area Tecnica, _____, nato a _____ il _____, domiciliato per l'incarico presso la sede municipale, e _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ n. _____ C.F. _____ P.I. _____ iscritto all'ordine _____ di _____, semplicemente «tecnico incaricato», il quale agisce per conto proprio;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nel servizio di direzione lavori, contabilità, certificazione di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, riguardante i lavori di Messa a norma, completamento e riattivazione impianti sportivi comunali del Comune di Floresta, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, nonché di quelle in relazione dell'art. 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente ai lavori indicati in epigrafe.

2. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente, egli è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Art. 2. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella:
 - a) Direzione dei lavori
 - b) Contabilità dei lavori
 - c) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed ogni eventuale revisione del piano di sicurezza
 - d) Accertamento della regolare esecuzione
2. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 3. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art.92 del decreto legislativo n.81 del 2008 e, in particolare, il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione, compreso l'aggiornamento del piano di sicurezza e del fascicolo informativo prescritti dal predetto decreto.
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico incaricato che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla facoltà di revoca, intervenendo giusta causa, da parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.

Art. 4. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267/ 2010 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

Elenco prestazioni:

- a) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici;
- c) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici.

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato s'impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di due copie qualsivoglia elaborato redatto sia in formato cartaceo e sia su supporto informatico standardizzato tipo DWG e DOC.
3. Ferma restando la proprietà intellettuale degli elaborati a favore del tecnico incaricato, l'amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Art. 6. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante, in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 7. (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto e sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'opera di che trattasi.

Art. 8. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori appaltati, comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10, rapportata all'importo da contabilizzare, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.
2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali, superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di rivalersi nei confronti del professionista, per il risarcimento di eventuali danni economici, derivanti dal mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto.

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, è facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
2. La risoluzione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso.
3. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, richiamato a puro titolo orientativo, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo omnicomprensivo per onorari, spese e IVA, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233 C.C., pari a €. 17.000,00 per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 2 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, dell'ammontare secondo le sopra citate tariffe, tenendo conto del ribasso pattuito nel verbale di negoziazione allegato al presente disciplinare pari al 22,15672%.

2. I compensi di cui sopra sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi. Il rinvio alle tariffe professionali vigenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, in relazione alle categorie e classi dei lavori, è effettuato esclusivamente ai fini della ricostruzione proporzionale di corrispettivi in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni o dei lavori per i quali le prestazioni sono svolte, nonché ai fini dell'individuazione del contenuto descrittivo sostanziale delle prestazioni medesime.

3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 4, i corrispettivi saranno determinati all'occorrenza.

4. La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.

Art. 11. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. Il compenso, così come stabilito all'articolo 11, sono corrisposti entro 60 giorni dall'approvazione del SAL.

2. nel caso di ritardo dovuto unicamente all'Amministrazione i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.

4. Il compenso per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 4, così come stabilito all'articolo 10, comma 3, sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.

5. Tenuto conto che il lavoro risulta finanziato tramite ricorso a mutuo il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'amministrazione committente.

6. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1, unitamente alla necessaria documentazione relativa alla regolarità contabile e contributiva e alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il pagamento da parte del tesoriere è in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 12. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione. Inoltre il tecnico incaricato è obbligato a relazionare in maniera formale con cadenza almeno mensile sullo stato di fatto del cantiere e del personale ivi impegnato in relazione alle attuate procedure di sicurezza del personale e di chi accede al cantiere.

2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente affidante anche in orari serali, per affrontare eventuali problematiche legate all'esecuzione dei lavori, a semplice richiesta dell'amministrazione committente.

Art. 13. (Definizione delle controversie)

1. Qualunque controversia dovesse sorgere, tra Ente e professionista, è demandata all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

2. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14. (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

_____, lì _____

Il Tecnico Incaricato

Il Responsabile dell' Area Tecnica